

Ritiro Dedicato, aggiornati i prezzi minimi per gli impianti da rinnovabili

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha definito la nuova struttura e i nuovi valori dei prezzi minimi garantiti che si applicano dall'1 gennaio 2012. La deliberazione Arg elt 103/11 è andata a modificare la deliberazione n.280/07.

Da tale data, i prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte e, nel caso delle fonti solare fotovoltaica e idrica, sono definiti per scaglioni progressivi di energia. Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2011 rispetto all'anno 2010 è risultata pari a + 2,7%.

Pertanto, l'Autorità sulla base di tali dati, ha provveduto ad aggiornare i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, aggiornati per l'anno 2012 secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 280/07.

Si ricorda che, in base all'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 (che ha istituito il meccanismo del Ritiro dedicato), "nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare."

Rimane infine valido anche per il 2012 quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07: se su base annua dovesse risultare che i prezzi zonali orari avrebbero potuto fruttare di più al produttore rispetto ai prezzi minimi garantiti, il Gestore dei servizi elettrici (Gse) provvede ad effettuare un conguaglio a suo favore. Per maggiori informazioni visitate il sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.